COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2025
COM(2025) 737 final

RESOCONTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE

sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011

1. Introduzione

Il presente resoconto annuale per il 2024 sulle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è elaborato a norma del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il resoconto riguarda le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico svolte dalle agenzie di credito all'esportazione (ACE) degli Stati membri e si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali d'attività presentate alla Commissione, anch'esse a norma del regolamento. Le relazioni seguono un modello standardizzato (detto anche "modello di elenco di controllo"), concordato con gli Stati membri, che è stato rivisto e arricchito nel corso del tempo. Il modello attuale è utilizzato dal 2023 e contiene ulteriori dettagli, in particolare un riesame incentrato sul clima delle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, settore per settore, come pure un'informativa finanziaria più armonizzata.

2. Relazioni annuali d'attività pervenute per l'anno civile 2024

Nel 2024 ventuno Stati membri sono stati in grado di erogare crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"): Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Hanno tutti presentato una relazione annuale d'attività per il 2024.

Gli altri Stati membri (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Lettonia, Lituania e Malta) hanno confermato di non disporre di un'agenzia in grado di fornire crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

3. Analisi delle relazioni annuali d'attività

(a) Informazioni generali

Nel 2024 tutti gli Stati membri con almeno un'ACE, tranne la Grecia (la cui ACE non fornisce alcun sostegno finanziario nell'ambito di applicazione dell'accordo), hanno fornito copertura pura, ossia crediti all'esportazione sotto forma di garanzie e/o prodotti assicurativi. Dodici di tali Stati membri (Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno anche erogato sostegno finanziario pubblico, ossia finanziamenti diretti o rifinanziamenti di prestiti commerciali per operazioni di esportazione o interventi sul tasso di interesse. Un numero limitato di Stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Polonia, Spagna e Ungheria) riferisce di erogare aiuti legati, una forma di crediti all'esportazione con una componente di agevolazione disciplinata nel contesto dell'accordo dell'OCSE.

L'accordo e le tre raccomandazioni dell'OCSE sulle norme di buona governance[1] garantiscono l'armonizzazione delle pratiche in tutti i paesi aderenti all'OCSE e all'interno dell'UE. Nell'ambito di tale quadro i governi elaborano tuttavia le proprie politiche. La maggior parte

[1] Raccomandazione sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale; raccomandazione sui prestiti sostenibili e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; raccomandazione sulla corruzione e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

delle ACE dispone di ulteriori regole rispetto agli orientamenti dell'OCSE, relative ad esempio al contenuto nazionale e locale, e di norme più rigorose in vigore, anche per rispecchiare le proprie politiche nazionali e gli impegni internazionali, come i "principi Equator" (un quadro di gestione dei rischi che consente alle istituzioni finanziarie di individuare, valutare e gestire i rischi ambientali e sociali all'atto di finanziare i progetti collegati alla Società finanziaria internazionale nell'ambito del Gruppo della Banca mondiale). Alcune ACE scelgono di offrire programmi personalizzati per settori o obiettivi specifici. Ciò può rispecchiare le specificità delle diverse intese settoriali nel quadro dell'accordo, le strutture di coassicurazione o gli orientamenti strategici.

La struttura organizzativa delle ACE e la governance per quanto riguarda l'erogazione di sostegno variano da uno Stato membro all'altro. I crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sono gestiti da ventisette organismi dei vari Stati membri, ovvero agenzie governative o società private operanti nell'ambito di un mandato pubblico e sotto la sorveglianza del governo. Tali organismi sono elencati nell'allegato 1. Gli Stati membri che erogano sia copertura che finanziamenti solitamente dispongono di un'istituzione distinta e specifica che si occupa di questi ultimi, talvolta denominata banca EXIM (abbreviazione di "export-import").

(b) Volume del sostegno pubblico

Le relazioni annuali d'attività forniscono informazioni finanziarie circa il sostegno pubblico erogato dalle ACE, in conformità dei rispettivi quadri legislativi nazionali e della struttura organizzativa degli Stati membri. La Commissione non ha osservazioni da formulare sugli aspetti finanziari delle relazioni annuali d'attività 2024.

Per il sostegno pubblico sotto forma di copertura pura, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, la tabella che segue illustra l'esposizione aggregata al rischio nominale al 31 dicembre 2024 per i maggiori fornitori nell'UE.

Tabella 1. Totale dei portafogli di sostegno pubblico dell'UE e degli Stati membri sotto forma di copertura pura nel 2024 (in milioni di EUR)

Principali contributori dell'UE in funzione dell'esposizione aggregata al rischio nominale

Esposizione totale alla copertura pura nell'UE	*370 060*
Italia	93 606
Germania	73 800
Francia	66 872
Svezia	42 900
Paesi Bassi	25 292

Per quanto riguarda il sostegno finanziario pubblico, quale definito all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la tabella che segue illustra il valore nominale del portafoglio prestiti che beneficia di sostegno pubblico al 31 dicembre 2024 per i maggiori fornitori nell'UE.

Tabella 2. Portafoglio di sostegno pubblico complessivo dell'UE e degli Stati membri sotto forma di sostegno finanziario pubblico nel 2024 (in milioni di EUR)

Principali contributori dell'UE in funzione del valore nominale del portafoglio prestiti che beneficia di sostegno pubblico

Portafoglio prestiti complessivo nell'UE	*103 618*
Italia	43 528

Francia	17 192
Germania	15 991
Svezia	8 853
Finlandia	6 583

È utile osservare che, cumulando le cifre di cui alle tabelle 1 e 2, non risulterebbe un quadro preciso del valore totale del sostegno erogato alle operazioni di esportazione, in quanto uno Stato membro può sostenere la stessa operazione di esportazione mediante sia finanziamenti diretti che copertura pura. Inoltre queste tabelle tengono conto solo dei prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo, escludendo quindi altri potenziali prodotti finanziari offerti dalle ACE, ad esempio i crediti all'esportazione a breve termine o il sostegno pubblico per le esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

Per rappresentare il flusso di sostegno pubblico, la tabella che segue si riferisce al valore delle operazioni sostenute da nuovi impegni di credito all'esportazione sovvenzionati nell'ambito dell'accordo, durante l'anno civile 2024, per i principali fornitori dell'UE.

Tabella 3. Nuovi impegni degli Stati membri dell'UE notificati all'OCSE nel corso del 2024 (in milioni di EUR)

Principali contributori dell'UE di crediti all'esportazione dell'OCSE

	Numero complessivo di operazioni di credito all'esportazione	Valore totale aggregato del credito dei progetti sostenuti con il credito all'esportazione
Totale dei nuovi impegni notificati nell'UE	*1 568*	*53 007*
Francia	168	18 756
Italia	371	11 368
Svezia	344	8 075
Germania	254	6 800
Finlandia	14	2 092

(c) Considerazione degli obiettivi climatici

Il 15 marzo 2022 le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sui crediti all'esportazione[2] hanno delineato un "patto europeo per il clima sul finanziamento delle esportazioni", che comprendeva una serie di impegni. Tra questi, gli Stati membri hanno manifestato la loro "volontà di arricchire le loro relazioni annuali" nel contesto del presente riesame annuale "con un'analisi incentrata sul clima delle rispettive attività in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, settore per settore", attualmente in vigore dal 2023. Un altro elemento era costituito dall'impegno, espresso nelle stesse conclusioni, a far sì che gli Stati membri fissassero nelle rispettive politiche nazionali, entro la fine del 2023, "scadenze basate su dati scientifici per porre fine ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i progetti nel settore dell'energia basata sui combustibili fossili, salvo in

[2] Conclusioni del Consiglio, del 15 marzo 2022, sui crediti all'esportazione.

circostanze limitate e chiaramente definite, coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5º C e con gli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi".

Nelle loro relazioni annuali d'attività, 16 Stati membri (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno comunicato di aver pubblicato tale politica. Gli altri Stati membri hanno affermato di non avere alcun interesse per il settore dell'energia basata sui combustibili fossili o di non erogare crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Per quanto riguarda il settore del carbone, dal 2021 l'accordo vieta qualsiasi sostegno a progetti relativi a impianti di produzione di energia elettrica dal carbone non soggetti ad abbattimento del carbonio, ad eccezione dei progetti che riducono l'inquinamento o introducono sistemi di riduzione delle emissioni di CO_2, che non comportano né un prolungamento della vita utile dell'impianto né un aumento di capacità. Nelle loro politiche in materia di clima, gli Stati membri hanno per la maggior parte messo in atto una politica di eliminazione graduale del carbone più rigorosa rispetto al divieto previsto dall'accordo, anche non consentendo finanziamenti lungo l'intera catena del valore. Nel 2024 le ACE non hanno segnalato transazioni per progetti relativi al settore dell'energia da carbone (comprendente le attività di prospezione, produzione, trasporto, stoccaggio in relazione alle infrastrutture di distribuzione, raffinazione, distribuzione e produzione di energia elettrica).

Per quanto riguarda il settore petrolifero, i 16 Stati membri hanno fissato varie scadenze per porre fine al sostegno. Undici paesi si sono impegnati a non sostenere più questi progetti (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Ungheria). Gli altri Stati membri hanno mantenuto la possibilità di finanziare tali operazioni, prevedendo di porvi fine entro il 2030, sebbene nessuno di essi abbia notificato operazioni relative al petrolio in questi settori nel 2024.

Nel settore del gas, gli stessi 11 Stati membri si sono chiaramente impegnati a porre fine al finanziamento di progetti relativi a impianti di produzione di energia elettrica e alla relativa catena del valore. Tuttavia alcune ACE (Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) mantengono la possibilità di concedere un sostegno in circostanze limitate, ad esempio per la riduzione della produzione di energia elettrica, lo sviluppo dei paesi più poveri o in cui il gas naturale rientra in una soluzione transitoria, coerente con un percorso verso l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5ºC. Alcune di esse specificano che il contributo determinato a livello nazionale del paese beneficiario non costituisce un criterio; la coerenza con il percorso verso l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5ºC è valutata dall'ACE. Dall'altro lato, la Spagna ha introdotto restrizioni più severe per le attività a monte e intermedie. Per quanto riguarda il petrolio, i restanti Stati membri mantengono la possibilità di finanziare tali operazioni, prevedendo di porvi fine entro il 2030, sebbene nessuno di essi abbia notificato operazioni relative al gas in questi settori nel 2024.

In pratica, nel 2024 cinque ACE hanno notificato quattordici progetti sostenuti da crediti all'esportazione nei settori del petrolio e del gas, per un valore totale del credito pari a 1 176,2 milioni di EUR:

Stato membro erogatore	Valore delle operazioni	Tipo di progetto

Belgio e Germania	138,7 milioni di EUR (Belgio) e 265,2 milioni di EUR (Germania)	Generatori di vapore e turbina per una centrale elettrica a gas a ciclo combinato
Finlandia (due progetti)	73,8 milioni di EUR	Ammodernamento della centrale elettrica a gas esistente (senza modifiche nella produzione della centrale)
Germania (due progetti)	21,3 milioni di EUR	Due progetti a monte nel settore del gas
Germania	21,4 milioni di EUR	Installazione di un gasdotto mobile
Italia	605,8 milioni di EUR	Installazione di un gasdotto subacqueo per l'estrazione del gas
Paesi Bassi (quattro progetti)	20,9 milioni di EUR	Quattro progetti petroliferi a monte
Paesi Bassi (tre progetti)	29,1 milioni di EUR	Tre progetti petroliferi intermedi

La Finlandia (per il suo primo progetto) e la Germania sono state in grado di fornire sostegno a questi progetti, in quanto gli impegni erano stati assunti prima dell'introduzione delle rispettive strategie in materia di clima; di conseguenza, i requisiti non erano ancora applicabili. Il Belgio e l'Italia hanno giustificato il loro sostegno affermando che al momento dell'approvazione non esisteva alcun divieto relativamente all'attività specifica e che le loro politiche climatiche consentivano tale sostegno fino alla fine del 2025. Il secondo progetto finlandese e la maggior parte dei progetti dei Paesi Bassi (tutti tranne uno) sono stati ritenuti accettabili in via eccezionale, nella misura in cui riguardavano la fornitura di beni per infrastrutture esistenti a condizione che essa comportasse un miglioramento delle prestazioni ambientali e/o della sicurezza e/o della salute, senza prolungare la vita economica dell'infrastruttura. L'altro progetto dei Paesi Bassi è stato approvato in virtù di un'eccezione applicabile a specifiche navi che forniscono servizi di supporto alle infrastrutture fossili esistenti.

Per tutte le operazioni, gli Stati membri che hanno presentato relazioni hanno osservato di aver attuato il dovere di diligenza in materia di clima seguendo un processo analogo a quello utilizzato per altri impatti sociali e ambientali.

Oltre a dette restrizioni per il settore dell'energia basata sui combustibili fossili, le ACE hanno adottato programmi di incentivazione per le operazioni rispettose del clima, oltre a prolungare i periodi di rimborso massimi consentiti a norma dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici

prevista dall'accordo. Ad esempio, alcune ACE prevedono norme più flessibili in materia di contenuto nazionale, quali un importo massimo dei prestiti più alto, un tasso di copertura più elevato, un tasso minimo di premio applicato in modo automatico o un rimborso delle spese di studio per le operazioni rispettose del clima.

In dettaglio, nel 2024 sono stati finanziati, da sei paesi diversi, 53 progetti nei settori dell'attenuazione dei mutamenti climatici e dell'adattamento agli stessi, quali definiti nell'intesa settoriale sui mutamenti climatici, per un importo complessivo di 4 247 milioni di EUR (un importo quasi quattro volte superiore al valore del credito erogato per i progetti relativi ai combustibili fossili). La maggior parte di questi progetti riguardava le energie rinnovabili (42 operazioni per un valore del credito pari a 2 928 milioni di EUR).

(d) Trattamento di altri rischi ambientali

La raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale stabilisce principi comuni per l'esercizio del dovere di diligenza ambientale e sociale. Tutti gli Stati membri aderiscono alla raccomandazione, in base alla quale individuano e affrontano i potenziali impatti e rischi associati alle domande di sostegno pubblico. Tale raccomandazione si basa su norme ben consolidate, quali le norme della Società finanziaria internazionale in materia di prestazioni ambientali e sociali, gli orientamenti del gruppo della Banca mondiale per l'ambiente, la salute e la sicurezza, le politiche di salvaguardia della Banca mondiale e le norme della Banca mondiale in materia ambientale e sociale. La raccomandazione riguarda questioni ambientali fondamentali quali le emissioni atmosferiche, comprese le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza delle risorse, la gestione dei rifiuti, il rumore e le vibrazioni, la gestione di materiali pericolosi, gli impatti sugli ecosistemi, la protezione della biodiversità e l'uso significativo delle risorse naturali; contempla anche requisiti per la preparazione e la risposta alle emergenze, affinché i titolari dei progetti siano in grado di rispondere a incidenti e situazioni emergenziali in maniera adeguata per prevenire e attenuare gli impatti ambientali.

Le politiche relative al dovere di diligenza e le procedure di valutazione del rischio delle ACE si basano principalmente, ma non esclusivamente, su tale raccomandazione, e sono elaborate tenendo conto di altre norme e dell'*acquis* dell'UE. Tutti gli Stati membri che erogano crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riferiscono di rispettare la dimensione ambientale della raccomandazione e sostengono che è parte integrante dei loro sistemi di attuazione del dovere di diligenza e gestione del rischio nonché dei loro processi decisionali. Le procedure di valutazione ex ante dipendono dal tipo, dalle dimensioni e dalla categoria di una data domanda di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. I rischi sono individuati, classificati e valutati e possono ripercuotersi sull'ammissibilità al sostegno. Tutte le ACE dell'UE hanno confermato di aver esaminato tutte le domande di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell'intento di stabilire se fosse opportuno effettuare un riesame ambientale.

A norma della raccomandazione, le ACE sono tenute a classificare tali domande, a seconda del potenziale impatto ambientale negativo, in tre categorie di rischio: alto (categoria A), medio (categoria B) o basso (categoria C). Molti Stati membri riferiscono di applicare la raccomandazione in modo più ampio rispetto al suo ambito di applicazione, ad esempio classificando tutte le operazioni, anche quelle per le quali sostengono una quota con un valore inferiore a 10 milioni di DSP, che in linea di principio non rientrerebbero nella fase di esame. Gli Stati membri riferiscono che è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale e sociale a norma dell'articolo 18 della raccomandazione per tutte le domande di categoria A per le quali un'ACE ha assunto un impegno definitivo. Per le domande di categoria B, gli Stati membri riferiscono che i richiedenti hanno sempre fornito informazioni sufficienti in merito

agli impatti ambientali del progetto a norma dell'articolo 19 della raccomandazione dell'OCSE. Prima di prendere la decisione di erogare sostegno a favore di progetti di categoria A o B, tutte le ACE che hanno finanziato tali progetti hanno riferito di aver sempre valutato le informazioni risultanti dall'analisi e dall'esame delle operazioni, mediante una relazione sul dovere di diligenza elaborata da un organismo interno indipendente o da un consulente esterno, il cui parere positivo costituisce un requisito per l'emissione. Le informazioni pertinenti erano contenute nelle relazioni delle valutazioni di impatto ambientale e sociale e sono state raccolte anche tramite i moduli di domanda e i questionari delle ACE, ricerche documentali, visite in loco, ricerche svolte da consulenti esterni e contatti diretti con i richiedenti.

Solo la Svezia ha riferito di aver respinto una domanda per un progetto minerario a causa di una gestione inadeguata dei rischi relativi alle aree naturali protette e ai diritti umani. La Svezia ha altresì riferito di aver respinto altri progetti in quanto non compatibili con le politiche in materia di combustibili fossili. Possono inoltre verificarsi inadempienze di lieve entità, quale il mancato rispetto dei termini per la trasmissione di informazioni o relazioni. Le situazioni di inadempienza sono risolte in coordinamento con i promotori dei progetti e in alcuni casi con il sostegno dell'ambasciata dello Stato membro, elaborando azioni correttive e misure di mitigazione monitorate nel tempo, oppure sospendendo il sostegno o rifiutando l'indennizzo; questi ultimi strumenti non sono però stati utilizzati durante il periodo di riferimento.

(e) Dovere di diligenza in materia sociale e di diritti umani

Oltre alla dimensione ambientale, dal 2012 la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni ha stabilito principi per il dovere di diligenza sociale. La raccomandazione riguarda importanti impatti potenziali a livello sociale connessi ai progetti, anche in materia di occupazione e condizioni di lavoro (ad es. trattamento equo, discriminazione, libertà di associazione, contrattazione collettiva, alloggi dei lavoratori), salute, sicurezza e protezione della comunità (ad es. esposizione della comunità a malattie, uso di personale di sicurezza), acquisizione di terreni e reinsediamento involontario (ad es. trasferimento fisico, dislocamento economico), adeguato coinvolgimento delle comunità interessate (ad es. consultazione informata e processi di partecipazione, meccanismo di reclamo), popolazioni indigene (ad es. procedura di consenso libero, preventivo e informato), patrimonio culturale. La raccomandazione riguarda anche importanti impatti sui diritti umani in relazione ai progetti, tra cui il lavoro forzato, il lavoro minorile, le questioni di genere e le condizioni di salute e di sicurezza potenzialmente fatali sul luogo di lavoro. Un'attenzione particolare è dedicata ai gruppi vulnerabili.

Le pratiche relative al dovere di diligenza riferite dalle ACE sono simili a quelle per i rischi ambientali. Tutti e venti gli Stati membri che hanno presentato relazioni e che erogano sostegno pubblico indicano di rispettare la dimensione sociale e relativa ai diritti umani della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni e sostengono che è parte integrante dei loro sistemi decisionali, di attuazione del dovere di diligenza e di gestione del rischio. Tutti hanno confermato di aver esaminato tutte le domande al fine di stabilire se fosse opportuno effettuare un riesame dal punto di vista sociale e dei diritti umani. Hanno riferito che è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale e sociale per tutte le domande di categoria A. Per le domande di categoria B, hanno riferito che i richiedenti hanno sempre fornito informazioni sufficienti per far fronte agli impatti del progetto. Prima di prendere la decisione di erogare sostegno pubblico a favore di progetti di categoria A o B che possono avere un impatto negativo in ambito sociale e sui diritti umani, gli Stati membri hanno riferito che le rispettive ACE hanno sempre valutato le informazioni derivanti dall'analisi e dall'esame, analogamente all'approccio adottato per i rischi ambientali.

Gli Stati membri non hanno riferito situazioni di inadempienza permanente nel 2024 nel corso delle procedure relative al dovere di diligenza in materia sociale e di diritti umani, ad eccezione del progetto minerario svedese già menzionato in precedenza (che ha portato al rifiuto del progetto). Alcune ACE hanno riferito di aver affrontato situazioni di scostamento dalle azioni concordate e dalle norme internazionali durante la fase di monitoraggio di determinate operazioni e di aver messo in atto misure caso per caso (ad esempio una maggiore attenzione alle questioni specifiche e un rinvio dei termini per i risultati).

Tutte le ACE, tranne due, dispongono di un processo di consultazione partecipativo o di un meccanismo di reclamo per le comunità interessate. In tutti i casi, i promotori dei progetti sono tenuti a mettere in atto meccanismi indipendentemente dal coinvolgimento delle ACE. Gli Stati membri non hanno segnalato alla Commissione alcun reclamo nelle rispettive relazioni annuali d'attività per il 2024.

(f) Misure di lotta alla corruzione

Tutti gli Stati membri che erogano crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riferiscono di rispettare la raccomandazione dell'OCSE sulla corruzione e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La raccomandazione contiene misure per l'esame, l'attuazione del dovere di diligenza, la valutazione e la decisione in merito all'ammissibilità al sostegno, nell'intento di scoraggiare la corruzione nei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In particolare ciò significa verificare che tutte le parti coinvolte nelle operazioni non figurino negli elenchi di interdizione delle istituzioni finanziarie multilaterali.

(g) Prestiti sostenibili

Tutti gli Stati membri che erogano crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riferiscono di rispettare la raccomandazione dell'OCSE sui prestiti sostenibili e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La raccomandazione è intesa a garantire la mobilitazione di finanziamenti per le necessità di sviluppo dei paesi a basso reddito per evitare che questi ultimi accumulino un debito eccessivo nel futuro. L'adesione alla raccomandazione va di pari passo con una stretta osservanza delle politiche della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla condizionalità relativa ai limiti di indebitamento per il prestito non agevolato e per quanto riguarda i prestiti sostenibili. A norma della raccomandazione gli aderenti hanno approvato anche importanti misure di trasparenza, che comprendono la comunicazione di informazioni alla Banca mondiale e all'FMI. Nella maggior parte dei casi le valutazioni della sostenibilità del debito rientrano nelle valutazioni generali del rischio paese che incidono sulle politiche di copertura nazionali delle ACE.

(h) Altre informazioni contenute nelle relazioni annuali d'attività

Gli Stati membri riferiscono di essere attenti a garantire che le ACE operino con la massima trasparenza possibile, rispettando nel contempo la riservatezza delle informazioni aziendali sensibili. A norma della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni, la procedura armonizzata in tutta l'UE consiste nella divulgazione al pubblico di informazioni dettagliate per i progetti che possono avere impatti ambientali o sociali negativi. Le ACE hanno sempre divulgato tutte le informazioni richieste a norma degli articoli 39 e 41 della raccomandazione, vale a dire informazioni ex ante pertinenti per i progetti di categoria A, comprese le valutazioni di impatto ambientale e sociale, e informazioni ex post per tutti i progetti di categoria A e B sostenuti, mediante pagine dedicate nei rispettivi siti web di cui all'allegato 2.

Molte ACE dell'UE hanno una politica in materia di responsabilità sociale delle imprese che in genere comporta non soltanto sforzi interni, ma anche uno stretto dialogo con i clienti

dell'ACE. In tale contesto le ACE valutano sempre più spesso le proprie pratiche ed elaborano piani per ridurre il proprio impatto ambientale, comprese stime dell'impronta di carbonio.

4. Rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e degli obblighi dell'Unione

All'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) sono elencati gli obiettivi generali dell'Unione europea; all'articolo 21 sono stabiliti i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione europea "[c]ontribuisce [...] allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite". Per quanto riguarda la politica commerciale comune dell'UE, all'articolo 206 e all'articolo 207, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è fatto riferimento ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a formulare una dichiarazione in merito al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e degli obblighi dell'UE nell'erogare crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La Commissione ha stilato il suo resoconto annuale conformemente al regolamento (UE) n. 1233/2011. Il resoconto della Commissione si basa quindi sulle relazioni annuali d'attività presentate dagli Stati membri e non può essere considerato esaustivo.

La Commissione ritiene che le informazioni disponibili dimostrino che le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell'UE rispettano gli articoli 3 e 21 TUE. Le raccomandazioni dell'OCSE forniscono un quadro per la gestione dei programmi di credito all'esportazione degli Stati membri. Gli Stati membri stabiliscono le proprie politiche anche sulla base di tali raccomandazioni e in linea con gli obiettivi dell'UE. Gli Stati membri stanno inoltre mettendo in atto una serie di politiche per sostenere la transizione climatica e ridurre il sostegno ai progetti relativi ai combustibili fossili, aumentando nel contempo il sostegno ai progetti che sostengono la transizione. La Commissione avalla ulteriori progressi in questo ambito, compreso un ulteriore rafforzamento degli impegni degli Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dalla legislazione sulla concorrenza dell'UE, a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio non vi sono state controversie riguardanti le attività relative ai crediti all'esportazione di alcuno Stato membro dell'UE per il 2024, e alla Commissione non sono pervenute denunce riguardanti le ACE in merito a potenziali violazioni della normativa dell'UE.